

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, GOLFARI, FABRIS, BOSCO, DEGAN, MONTRESORI, ZANGARA, SALERNO, ACQUARONE, SARTORI, NIEDDU, PERINA, DI LEMBO, LAURIA, DELL'OSSO, AZZARÀ, GIACOVAZZO, GUZZETTI, AZZARETTI, FONTANA Walter, REZZONICO, VERCESI, CAPPELLI, BONORA e LEONARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Nuove norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, frutto di una sintesi e di una rielaborazione di proposte di legge sia governativa che parlamentare per la sola parte riguardante il disinquinamento idrico, si raccorda alle leggi n. 319 del 1976 e n. 650 del 1979.

Esso infatti si presenta come una integrazione, anzi come una continuazione logica del discorso avviato dalla legge Merli, e provvedimenti ad essa collegati. Dodici anni dalla sua approvazione in Parlamento sono serviti a valutare, sulla scorta dei risultati raggiunti e soprattutto di una sensibilità crescente, l'opportunità di un aggiornamento e di una chiarificazione.

Il presente disegno di legge nella sua articolazione definisce, infatti, nel capo I, il grande problema delle competenze, chiarendo

i compiti del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni ed assegnando a ciascuna di queste istituzioni un ruolo ed una competenza specifica in materia.

Il fatto nuovo è la conferma della riscoperta della Provincia quale ente delegato ad una serie di funzioni che consentano alla stessa di inserirsi fra Regione e Comuni in un compito di controllo di alta rilevanza.

Altro punto importante (capo II) è poi quello della gestione dei servizi per il quale si prevedono consorzi obbligatori e la possibilità di affidare in concessione la costruzione e la gestione degli impianti; infine, la questione delle tariffe che devono assicurare l'integrale finanziamento dei costi di gestione degli impianti di depurazione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Capo III, infine, definisce le strutture di controllo che, sotto l'alta direzione del Ministero dell'ambiente, coinvolgono le diverse realtà territoriali con una presenza concreta ed efficace.

Vengono previsti finanziamenti affinché tali strutture possano essere avviate e rese funzionali ad un servizio che non può più essere

eluso. Non ha senso, infatti, richiedere iniziative ed impegni, anche ai privati, se manca la possibilità di coordinare e controllare le diverse situazioni.

In questo senso il presente disegno di legge, in termini molto concreti, dà una risposta puntuale ed efficace ad una serie di esigenze che emergono dal Paese.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

**COMPETENZE IN MATERIA
DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE**

Art. 1.

(Competenze dello Stato)

1. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«La allegata tabella A è aggiornata, anche con l'integrazione di nuovi parametri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e le Regioni, tenendo conto delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche ed in osservanza delle direttive della Comunità europea. Gli aggiornamenti devono essere finalizzati ad una migliore tutela della salute, della qualità dei corpi idrici, della flora, della fauna e dell'ambiente in generale e non devono comunque comportare rischi per la salute e conseguenze negative apprezzabili per la qualità dei corpi idrici».

2. Al fine di prevenire i rischi per l'ambiente, associati alla presenza negli scarichi idrici di sostanze chimiche attualmente non previste dalla tabella A, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, il Ministro dell'ambiente provvede, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, ad integrare la medesima tabella, con l'adozione di limiti di accettabilità applicabili alle sostanze previste dalla direttiva CEE 76/464, concernente l'eliminazione dell'inquinamento delle acque da sostanze pericolose.

3. Il Ministro dell'ambiente individua uno o più bacini idrografici in cui realizzare una sperimentazione, secondo le competenze previste dalla presente legge, anche attraverso apposite convenzioni, al fine di definire criteri e metodologie in funzione degli obiettivi di

qualità dei corpi idrici e in relazione agli usi compatibili, nonchè i relativi modelli organizzativi, di gestione e di controllo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990. Sulla base dei risultati di tale sperimentazione il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre 1990.

Art. 2.

(Competenze delle Regioni)

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, già sostituita dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituita dalla seguente:

«*b*) la direzione del sistema di controllo di tutti gli scarichi anche mediante emanazione di norme integrative e di direttive attinenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, alla raccolta ed elaborazione dei dati».

2. La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

«*d*) il coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici di cui all'articolo 7 e di accantonamento ed elaborazione dei relativi dati, nonchè la definizione della rete regionale dei dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo degli stessi».

3. Dopo la lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunta la seguente:

«*f*) il coordinamento delle operazioni di accatastamento ed elaborazione dei dati relativi alle opere costituenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione».

4. Agli scarichi delle unità geologiche profonde si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Detti scarichi devono in ogni caso essere autorizzati.

Art. 3.

(Competenze delle Province)

1. L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le Province provvedono ad effettuare:

a) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, anche mediante installazione, manutenzione e gestione della rete regionale degli inerenti dispositivi di controllo, nonchè l'accatastamento e l'elaborazione dei relativi dati;

b) il catasto di tutti gli scarichi idrici, pubblici e privati, ovunque recapitanti;

c) il catasto dei dati relativi alle opere costituenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione;

d) il controllo degli scarichi pubblici e privati nei corpi d'acqua superficiali, il controllo degli scarichi produttivi, ivi compresi quelli di liquami zootecnici, e di quelli civili non adibiti ad abitazione recapitanti sul suolo o nel sottosuolo, nonchè il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature sul suolo o nel sottosuolo;

e) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;

f) il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde.

2. Le Province sono tenute a trasmettere una relazione annuale sullo stato di efficienza e funzionalità degli impianti di depurazione entro il 31 marzo alla Regione e, contestualmente, al Ministro dell'ambiente, redatta sulla base di un modello unificato predisposto dal Ministero dell'ambiente. Decorso sessanta giorni dal termine predetto, la Regione provvede alla nomina di un commissario *ad acta* entro il mese successivo. In caso di inerzia regionale, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva».

2. Le Province provvedono all'istituzione delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 8 nonchè alla loro gestione amministrativa e finanziaria.

Art. 4.

(Competenze dei Comuni)

1. L'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. I Comuni o i loro consorzi provvedono al controllo degli scarichi degli insediamenti civili che abbiano recapito direttamente sul suolo o nel sottosuolo.

2. I Comuni, o i consorzi, che gestiscono il pubblico servizio di depurazione, provvedono al controllo degli scarichi degli insediamenti allacciati alle pubbliche fognature.

3. I consorzi costituiti a norma del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono gestire i pubblici servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate. Tali consorzi sono considerati insediamenti produttivi e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge».

CAPO II.

I SERVIZI

Art. 5.

(Gestione dei servizi)

1. Le Regioni individuano ambiti territoriali ottimali per la gestione di servizi pubblici di collettamento e depurazione delle acque.

2. La gestione di tali servizi è affidata a consorzi obbligatori tra i comuni territorialmente interessati, anche mediante società cui partecipino in maggioranza gli enti locali e altri enti pubblici, nonché soggetti privati. Ove l'ambito ottimale coincida con il territorio comunale, i servizi possono essere gestiti dal comune. Ove la Regione non provveda alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva.

3. La realizzazione di impianti di depurazione ai sensi della presente legge può essere

affidata in concessione di costruzione ed esercizio esclusivamente sulla base di una convenzione tipo, approvata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro e dei lavori pubblici, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e decadenza della concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, dei collaudi e dei controlli per l'intero periodo concessionale.

4. Agli amministratori comunali o consortili che consentono l'allacciamento al depuratore consortile da parte di terzi, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora si verifichi, in concorso o per omissioni di atti d'ufficio, uno degli eventi vietati dallo stesso articolo.

Art. 6.

(Tariffe dei servizi)

1. Le tariffe devono assicurare l'integrale finanziamento dei costi di gestione dei servizi di depurazione e devono avere carattere progressivo, in funzione della quantità dello scarico e della sua qualità.

2. Le tariffe sono fissate dalle Regioni entro il 30 giugno di ciascun anno sulla base di una formula tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro delle finanze.

CAPO III.

STRUTTURE DI CONTROLLO

Art. 7.

(Strutture centrali)

1. Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività di controllo di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle di cui alla presente legge, è esercitato dal Ministro dell'ambiente, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità

nonchè degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti e dipartimenti universitari. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni per il 1989, di lire 1.500 milioni per il 1990 e di lire 1.500 milioni per il 1991.

2. A fini di supporto, anche organizzativo, dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente stipula apposite convenzioni con i predetti enti ed organismi.

Art. 8.

(Strutture tecniche di controllo)

1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 3, le strutture tecniche sono dotate di autonomia operativa e funzionale ed esercitano le seguenti attività nell'ambito del territorio provinciale:

a) vigilanza e controllo su tutti gli scarichi, ai sensi di quanto previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) vigilanza e controllo sulle acque superficiali e sotterranee, interne e marine, pubbliche e private, ai sensi della predetta legge n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515;

c) supporto tecnico e consulenza agli enti locali in materia di tutela delle acque;

d) gestione dei dispositivi per il controllo dei corpi idrici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della presente legge.

2. Gli operatori delle strutture di controllo hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente legge e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal presidente dell'amministrazione provinciale.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dalla presente legge, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

4. Le strutture tecniche di controllo trasmettono i risultati della loro attività a quelle del servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce e aggiorna la normativa tecnica che le strutture sono tenute ad osservare e la relativa dotazione strumentale minima.

6. Al fine di ottimizzare e specializzare l'impiego delle risorse e delle strutture disponibili, le modalità di coordinamento dell'attività di controllo delle strutture tecniche provinciali e delle attività delle strutture del servizio sanitario nazionale sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro della sanità, sentiti, rispettivamente il Comitato nazionale per l'ambiente e il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 9.

(Organici del personale)

1. In ogni Provincia il numero minimo di addetti alle strutture di controllo non può essere inferiore alle venticinque unità. L'organico è ripartito tra i servizi amministrativi, tecnici e di vigilanza in ragione, rispettivamente, del 10 per cento, del 30 per cento e del 60 per cento. Ai servizi tecnici possono accedere laureati in biologia, chimica, farmacia, geologia, ingegneria e scienze naturali, matematiche, statistiche ed informatiche, medici con specializzazioni in microbiologia e batteriologia.

2. Le Province, ai fini della costituzione delle strutture tecniche di controllo, provvedono a revisionare le rispettive piante organiche entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le deliberazioni di approvazione delle piante organiche delle strutture tecniche di controllo determinate ai sensi del comma 1 non sono sottoposte all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale.

4. In sede di prima attuazione, le Province, ai fini della costituzione delle strutture tecniche di controllo, si avvalgono di personale in servizio anche presso altre amministrazioni pubbliche. A tali fini, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il personale interessato presenta domanda irrevocabile di trasferimento al Presidente della Provincia per essere assegnato, con livello funzionale retributivo non inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di appartenenza, alle strutture tecniche di controllo. Il Ministro dell'interno è autorizzato a trasferire dai Comuni alle Province interessate contributi erariali corrispondenti alle spese dell'eventuale personale trasferito. Il trasferimento è comunque subordinato all'assenso dell'amministrazione di appartenenza e di destinazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Ai fini del trasferimento è data preferenza ai soggetti appartenenti a ruoli funzionali analoghi a quelli previsti nell'organico delle strutture tecniche di controllo.

5. Le Province si avvalgono altresì del personale di cui al contingente unico regionale previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138. Le Province richiedono alla Regione l'assegnazione alle strutture tecniche di controllo di tale personale che abbia qualifiche uguali o equiparabili a quelle previste dalle piante organiche determinate.

6. Espletate le procedure di cui ai commi 4 e 5, le Province provvedono a bandire concorsi per la copertura delle eventuali residue disponibilità di posti di organico di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Mutui della Cassa depositi e prestiti)

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle amministrazioni provinciali per l'acquisto delle attrezzature tecniche delle strutture di controllo. Per detti mutui sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.

2. La quota capitaria prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, è elevata, per il solo anno 1989, a lire 2.130 per abitante.

3. Per le finalità del presente articolo, il fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, è incrementato, per l'anno 1989, di lire 4.600 milioni relativamente alla quota attribuita alle Province.

4. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale delle strutture tecniche di controllo è, inoltre, autorizzata la spesa di 20 miliardi per l'anno 1989 e di 20 miliardi per l'anno 1990.

5. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad aumentare alle Province il trasferimento ordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133:

a) di lire 20 milioni annui per ciascuna amministrazione provinciale, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 8;

b) di lire 25 milioni annui per ciascun addetto con decorrenza dal mese in cui sono assunti i vincitori dei concorsi di cui al comma 6 dell'articolo 9.

6. Le modalità di applicazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Istituto superiore della sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale, qualificazione funzionale e formazione professionale del personale.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10, valutato in lire 61.600 milioni per l'anno 1989 e in lire 81.600 milioni per l'anno 1990, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1989 e successivi dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 e dal comma 4 dell'articolo 10, valutato in lire 500 milioni per il 1989, e 29.550 per il 1990, si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1989 e successivi dell'accantonamento: «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale», iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 (tabella C).

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Agevolazioni fiscali)

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero delle finanze su proposta del Ministero dell'ambiente, è autorizzato a definire agevolazioni fiscali nei confronti dei titolari delle imprese che usano, quale sistema di smaltimento, il riciclaggio dei residui della depurazione e/o il loro utilizzo ai fini di recupero energetico purchè coerenti con la normativa in vigore. A tali imprese si applicano altresì le agevolazioni creditizie agli investimenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.